

## Circolare n° 11 del 27.05.2019

# Decreto crescita: riproposto per il 2019 il super ammortamento al 30%

### Premessa

L'art. 1 del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") reintroduce la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30% (come per il 2018), per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi:

- ✓ dall'1.4.2019 al 31.12.2019;
- ✓ comunque entro il termine "lungo" del 30.6.2020, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Conseguentemente, sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti effettuati dall'1.1.2019 al 31.3.2019.

### Soggetti beneficiari

**Possono beneficiare dei super-ammortamenti:**

- i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale o dal settore economico in cui operano;
- gli **esercenti arti e professioni**, anche se svolgono l'attività in forma associata.

**Sono, invece, esclusi i soggetti che si avvalgono del regime forfetario** di cui alla L. 190/2014.

### Investimenti agevolabili

L'art. 1 del DL 34/2019 dispone l'esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR. Pertanto, analogamente alla precedente versione dell'agevolazione ex L.205/2017, sono esclusi dall'agevolazione:

- i **veicoli a deducibilità limitata** di cui alle lett. b) e b-bis) dell'art. 164 co. 1 del TUIR;
- i **veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e quelli adibiti a uso pubblico** di cui alla lett. a) del citato comma 1.

L'agevolazione continua, invece, a spettare per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nel co. 1 dell'art. 164 del TUIR, quali autobus e autocarri.

Sempre con riferimento all'ambito oggettivo, posto che il DL 34/2019 prevede espressamente che restino ferme le disposizioni di cui all'art. 1 co. 93 della L. 208/2015, **restano quindi esclusi dai super-ammortamenti:**

- i **beni materiali strumentali** per i quali il DM 31.12.88 stabilisce **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%**;
- **gli acquisti di fabbricati e di costruzioni**;

La **principale novità** della nuova versione del super-ammortamento 2019 **riguarda l'introduzione di un limite agli investimenti agevolabili**. Viene, infatti, disposto che **la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro**.

Ai fini del calcolo del limite degli investimenti ammissibili:

- **devono essere compresi soltanto quelli effettuati nel suddetto periodo agevolato**, vale a dire quelli effettuati dallo scorso 1.4.2019 al 31.12.2019 o nel termine "lungo" del 30.6.2020 in presenza delle condizioni richieste;
- **non dovrebbero rilevare gli investimenti oggetto della precedente versione del super-ammortamento di cui alla L. 205/2017**, ancorché effettuati nel periodo 1.1.2019 - 30.6.2019 (c.d. termine "lungo").

### **Momento di effettuazione dell'investimento**

Come detto in premessa, il decreto crescita ha disposto che **la disciplina del super ammortamento** – nella misura del 30% - trovi applicazione esclusivamente con riguardo agli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dall'1.4.2019 al 31.12.2019**, oppure sino al 30.6.2020, a condizione **che entro il 31.12.2019:**

- **il relativo ordine risulti accettato** dal venditore.
- **sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%** del costo di acquisizione.

**Per individuare l'esatto momento di effettuazione dell'investimento**, ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, **l'imputazione degli investimenti deve rispettare le regole generali della competenza** previste dall'art. 109, co. 1 e 2, del TUIR (anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata) **in virtù del quale:**

- ✓ **le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione**, ovvero se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto

traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;

- ✓ per le acquisizioni di **beni con contratti di leasing**, il momento di effettuazione dell'investimento coincide con la **data in cui viene consegnato il bene**, ovvero quando entra nella disponibilità del locatario: nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui trattasi, diventa rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario;
- ✓ **per i beni realizzati in economia**, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato (es. costi di progettazione dell'investimento, materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, mano d'opera diretta, ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene ecc.) avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati;
- ✓ **gli investimenti mediante appalto**, rileva la data di ultimazione della prestazione oppure la data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del committente.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

cordiali saluti

Studio Dott. Folicaldi